



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19 NOV. 2013

Protocollo N° 502295 Class. C. d. l. 0.04.19 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su attività di trust.

Alle CPA del Veneto
LORO SEDI

Con e-mail del 21/8/2013, la CPA di Padova chiedeva se una Srl, che ha costituito un trust regolato dalla legge del Jersey, su una propria quota costituita da due soci cotrustees, di cui uno rappresentante comune, ex art. 2468 del codice civile, conservi i requisiti per l'iscrizione all'AIA, previsti dall'art.5 della L.443/85, in modo particolare per quanto riguarda le maggioranze previste per il capitale sociale e negli organi deliberanti.

Occorre preliminarmente precisare che il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto *patto di fiducia*.

In base a tale patto, il settlor trasferisce l'intestazione di determinati beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Nel trust vi è un trasferimento di intestazione dell'amministrazione dei beni, nell'interesse del beneficiario.

Nel trust il *trustee* è pieno proprietario del bene in trust, vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del *beneficiary*. Il trustee può alienare, permutare, dare in affitto o a garanzia i beni in trust alle condizioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente.

Stabilite tali caratteristiche, è, comunque, difficile inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche, in quanto può prevedere diversi meccanismi operativi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione dell'AIA, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito. Nel caso citato è fermo il riferimento all'art. 2645 del c.c. che recita: "*Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.*" L'art 1105 del c.c. stabilisce i principi dell'amministrazione della cosa comune: "*Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune [c.c. 1101, 2257].*"

Pur non essendo, quindi, in presenza di una comunione formale tra i

Commissione Regionale per l'Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

cotrustees, vengono applicate e richiamate le norme che regolano quest'ultima e ne stabiliscono l'amministrazione. Prosegue l'art.1105: "Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [c.c. 918, 920]. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.


Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria [c.c. 899]. Questa provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737] e può anche nominare un amministratore [c.n. 261, 872]."

La comunione, come emerge dai citati articoli, è un istituto giuridico che prevede regole ben precise per l'amministrazione della stessa e tali regole non consentono, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti artigiani, di equiparare tout court una quota in comunione a più soggetti alla quota posseduta da un singolo socio artigiano.

Tale conclusione appare evidente anche nel caso di comunione ereditaria. Ne è una riprova il fatto che nel caso di morte di un socio, ai fini dell'applicazione dell'art.5, comma 4, della legge n. 443/1985, occorre far subentrare gli eredi nella quota del *de cuius* e, se il nuovo assetto societario non risulta rispettare i requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 443/1985, si potrà applicare la citata norma, a condizione che gli eredi siano anche amministratori della società. Ecco perché la piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento anche ai fini di protezione e pianificazione successoria.

Nel caso descritto, posto che il capitale è suddiviso in tre quote ripartite tra i soci persone fisiche, uno lavorante (4.880 euro) e uno no (400 euro), ed una quota in comproprietà del cotrustees (4800 euro), nella quale il soggetto che esercita i diritti che ne discendono è il rappresentante comune, socio non lavorante, la Commissione Regionale precisa, posto che non può essere considerata maggioranza artigiana la presenza di un socio lavorante su tre, che non sono rispettati interamente i requisiti artigiani di cui alla L.443/85.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Galtarossa


Referenti istruttoria:
dott. Luca Polesello (tel 041_2795879)
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Servizio Affari generali
LP/C:documenti/cra2013/pareri13/trust

Commissione Regionale per l'Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it